

2. Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, relativamente all'inosservanza del quarto criterio della giurisprudenza Altmark e all'esistenza di un vantaggio economico.

Ricorso proposto il 15 novembre 2017 — TrekStor / EUIPO — Beats Electronics (i.Beat)

(Causa T-748/17)

(2018/C 022/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: avv.ti O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch,)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «i.Beat» — Marchio dell'Unione europea n. 5 009 139

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 settembre 2017 nei procedimenti riuniti R 2175/2016-4 e R 2213/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa respinge il ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di annullamento del convenuto del 29 settembre 2016 e pertanto accoglie la domanda di decadenza della richiedente la nullità e dichiara decaduti i suoi diritti riguardo al marchio dell'Unione europea n. 005009139;
- respingere la domanda di decadenza della richiedente;
- condannare la richiedente la dichiarazione di nullità e l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 14 novembre 2017 — TrekStor / EUIPO — Beats Electronics (i.Beat jess)

(Causa T-749/17)

(2018/C 022/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «i.Beat jess» Marchio dell'Unione europea n. 4 728 895

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 settembre 2017 nel procedimento R 2234/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa accoglie la domanda di decadenza della richiedente la nullità e dichiara decaduti i suoi diritti riguardo al marchio dell'Unione europea n. 4 728 895;
- respingere la domanda di decadenza della richiedente;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell' Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 10 novembre 2017 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione

(Causa T-750/17)

(2018/C 022/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentata da: P. Hoffman, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 29 agosto 2017 che rifiuta l'accesso alle osservazioni della Commissione europea e al parere circostanziato della Repubblica di Malta, emessi nell'ambito della procedura di notifica 2016/398/PL riguardante la modifica della legge polacca in materia di giochi di azzardo;
- condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalle ricorrenti.